

PARTE SPECIALE "L"

**REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Storico delle modifiche

Versione	Data approvazione	Causale modifiche	Organo
1.0	3 febbraio 2009	Prima emissione	CdA
2.0	5 marzo 2013	Aggiornamento reati presupposto e modifiche organizzative	CdA
3.0	20 dicembre 2018	Aggiornamento reati presupposto e modifiche organizzative	AU
4.0	23 luglio 2021	Aggiornamento reati presupposto	AU
4.1	4 marzo 2022	Disapplicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) a seguito dell'ingresso della Società nel perimetro delle società controllate da FNM S.p.A., società quotata in Borsa	AU

INDICE

PARTE SPECIALE "L" – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	3
1 LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.Lgs. 231/2001.....	3
2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	4
3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	4

PARTE SPECIALE "L" – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1 Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal D.Lgs. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-*septies*, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con il D.Lgs. 81/2008 è stata attuata la delega, di cui all'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società.

1.a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1.b. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

1.c. Esclusione della responsabilità amministrativa della Società

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 231/2001.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti"*.

2 Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, come attività "sensibili" di MSE la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in termini ad esempio di definizione dei ruoli e delle attività connesse. di individuazione, valutazione e gestione dei rischi, di attività di informazione e di rapporti con i fornitori e di gestione degli asset aziendali

3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle *"best practice"* internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- *standard* di controllo "specifici applicati alle singole attività sensibili.

Alcune delle attività sensibili individuate sono gestite da direzioni e/o unità organizzative aziendali appartenenti ad altre Società del Gruppo.

Tali attività sono svolte in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza in merito agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Ai fini della prevenzione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D.Lgs. 81/2008, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte e controlli specifici:

- redazione, gestione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ai fini del D.Lgs. 81/2008;
- nomina dell'RSPP;
- presenza di procedure sicurezza come:
 - o PS01 "Procedura di gestione delle risorse umane"
 - o PS02 "IO Affidamento incarichi"
 - o PS03 "Gestione cassette primo soccorso e presidi sanitari"
 - o PS04 "Gestione incidenti"
- definizione di specifici obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008 e accordi successivi e sua gestione attraverso sistemi di pianificazione e registrazione delle scadenze
- presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e del Codice Etico.

I destinatari del Modello coinvolti nelle aree di rischio individuate, al fine di evitare la manifestazione dei reati in materia di salute e sicurezza, sono tenuti ad osservare il Codice Etico della società ed i seguenti principi generali:

- osservare le Leggi ed i regolamenti aziendali;
- rispettare le procedure aziendali;
- collaborare al corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa statale, in particolare al D.Lgs. 81/2008;
- comunicare eventuali criticità e manifestazioni del rischio;
- assumere una condotta prudente e diligente;
- utilizzare correttamente le attrezzature ed i materiali di lavoro forniti;
- considerare la prevalenza dell'incolumità personale e dei terzi rispetto ad eventuali ritorni economici.

Di conseguenza è fatto divieto di:

- assumere comportamenti imprudenti;
- eseguire di propria iniziativa azioni non di competenza o pericolose per se stessi e/o per terzi;
- modificare i dispositivi di sicurezza.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi appartenenti o meno al Gruppo in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Milano Serravalle Engineering S.r.l., i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà data ad Milano Serravalle Engineering S.r.l. di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Tutto quanto sopra illustrato dovrà tenere opportunamente conto, ai fini applicativi, della recente acquisizione della proprietà di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e, correlativamente, di MSE da parte del Gruppo FNM, quotato in Borsa, e delle conseguenti relazioni infragruppo.